



# Tribunale Ordinario Di Patti

Sede Principale  
Provincia di Messina

VARIAZIONE  
TABELLA BE  
SETTORE  
PENALE

## Il Presidente

Visto il decreto n. 34 del 13/03/2014 con il quale il Presidente della Corte di Appello nel segnalare che il tempo necessario a definire il processo in appello è di almeno un anno e si impone pertanto che il relativo fascicolo pervenga alla Corte con non meno di quattro mesi di anticipo rispetto a tale termine ed invita gli Uffici del Distretto ad uniformarsi alle sue direttive,

rilevato da un sommario monitoraggio delle pendenze presso questo Tribunale che dalla data fissata nel decreto di rinvio a giudizio o da quella indicata nel procedimento a citazione diretta e/o per opposizione a decreto penale alla data di definizione è di norma necessario un tempo non inferiore a 15 mesi e ciò a causa del soverchiante numero delle pendenze e delle sopravvenienze e in relazione al numero di Magistrati addetti al dibattimento (allo stato 2 togati e 2 Got) e con il ridotto personale di Cancelleria gravato di scoperture che superano il 25%;

considerato che il CSM con reiterate delibere (13/11/2008, 27/017/2010 ed altri) consente che in contesti sfavoriti e connotati da cronica ed intollerabile quantità di arretrato e di dispersione delle energie disponibili è possibile ed utile adottare accorgimenti tesi a limitare le disfunzioni ed a non assoggettare il sistema a rischi esponenziali;

preso atto che l'attuale pendenza in fase dibattimentale ascende a 2953 procedimenti;

ritenuto, per quanto sopra, che l'adozione di una direttiva tesa a selezionare i processi per i quali il rischio di prescrizione è legittima (alla luce dei tempi medi di definizione in primo grado e di quelli che passano dal deposito delle sentenze e la pronuncia di appello individuale del Sig. Presidente della Corte in non meno di un anno) attraverso la fissazione di udienze oltre il tempo della prescrizione massima, tenendo presente che viene meno l'interesse all'applicazione della presa dopo un lasso di tempo proporzionale alla gravità del fatto;

considerato che in questo Tribunale, in media, la data della prima udienza (c.d. di smistamento) viene fissata solitamente a distanza di 5/6 mesi dalla relativa richiesta di fissazione e che, comunque, va rispettato il criterio di priorità legale di cui all'art. 132 bis disp. att. c.p.p., enucleando, all'interno, una corsia preferenziale ove la mole e l'imponenza dell'arretrato sono tali da richiedere una soluzione anche nell'ambito di tale tipologia;

ritenuto di dover annoverare tra i processi a trattazione prioritaria quelli per reati di particolare allarme sociale;

considerato che, nel tempo medio, la trattazione dei processi definibili con sentenza di merito non solo eviterà la prescrizione ma consiglierà anche l'accesso ai riti alternativi

**dispone:**

ritenuta l'urgenza, il seguente provvedimento organizzativo integrante variazione tabellare per il settore penale:

**A )** i Giudici del dibattimento penale, ferma l'applicazione dei criteri di priorità stabiliti dall'art. 132 bis disp. att. c.p.p. e di quelli di particolare allarme sociale, si atterranno nella gestione delle udienze e delle sopravvenienze, ai seguenti criteri di priorità trattando con precedenza:

1. procedimenti ove sia costituzione di parte civile;
2. procedimenti per violenza sessuale, stalking e maltrattamenti in famiglia;
3. procedimenti per bancarotta con danno di rilevante entità;
4. procedimenti in cui sia imputato un P.U. per reati propri o in concorso;
5. procedimenti per reati derivanti da colpa medica o di violazione di norme anti - infortunistiche;
6. violazioni urbanistiche ed ambientali di particolare gravità quando comportano le pene accessorie della confisca;
7. procedimenti nei quali sia stato emesso provvedimento restrittivo della libertà;
8. procedimenti in materia di inquinamento ambientale;

**B)** nel caso in cui l'udienza in programma (sia essa di cd. smistamento o successiva) sia già fissata prima di 24 mesi dalla scadenza del termine per la prescrizione, il Giudice predisporrà, un programma di udienze ravvicinate in modo da essere in condizione di pronunciare sentenza entro 10 mesi sì da lasciare al Giudice di appello un tempo non inferiore ad un anno.

**C)** in tutti i casi il Magistrato avrà cura di interpellare l'imputato presente sulla rinuncia alla prescrizione dandone alla fine risposta a verbale.

**D)** i Magistrati addetti alla sezione Gup nei procedimenti provenienti da udienze preliminari disporranno il rinvio a giudizio solo se, rispetto alla data di udienza dibattimentale fissata in assonanza ai criteri tabellari ed a quelli di cui all'art. 132 disp. att. c.p.p. il termine maturi oltre i 24 mesi successivi.

Se il reato si prescrive prima dei 24 mesi il Gup rinvierà il procedimento a data successiva.

Saranno celebrati sempre i procedimenti per i quali è richiesto un rito alternativo e con imputato detenuto.

**E)** I Giudici del dibattimento, nei procedimenti provenienti da udienze preliminari, all'udienza di programma procureranno che le udienze successive siano caldate per consentire la definizione nel merito entro 14 mesi dalla scadenza del termine prescrizionale. Ove ciò non sia possibile per fatti processuali non dipendenti dalla volontà dei Magistrati, il processo sarà ugualmente rinviato a data successiva a quella di prescrizione.